REGOLAMENTO (CE) N. 1700/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2001

relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il protocollo 2 dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (3), modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo (4), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione (5) ha aperto, per l'anno 2001, dei contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Estonia.
- Il regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione (6) ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1º luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi europei.
- La decisione n. 6/2001 del consiglio d'associazione UE-Estonia, del 18 luglio 2001 (7), ha modificato il protocollo 2 dell'accordo europeo. Tale decisione modifica il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. La decisione entra in vigore il 1º settembre 2001.
- È opportuno sospendere l'applicazione dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 2906/2000 e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo 2. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1º settembre 2001, è necessario diminuirli, per l'anno 2001, in proporzione al periodo trascorso. Allo stesso tempo, è necessario sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali fissati dal regolamento (CE) n. 1477/2000.

- (¹) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (²) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5. (³) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3. (²) GU L 29 del 32.1999, pag. 11. (²) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 54. (°) GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44. (°) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (9), ha codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato I del regolamento (CE) n. 2906/2000 è sospesa a partire dal 1º settembre 2001.

I contingenti tariffari per le merci originarie dell'Estonia, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1º gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2001, sono aperti dal 1º settembre 2001 al 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Il sesto comma dell'articolo 2 e gli allegati XIII e XIV del regolamento (CE) n. 1477/2000 sono abrogati.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2001.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (9) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.